



COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

e, p.c.:

Gentile Consiglieria

**Alessia Tarter**

Al

**Servizio Economia, Turismo e Montagna**

Al

**Corpo di Polizia locale Trento – Monte Bondone**

Gentile

**Assessore all'economia e montagna**

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 118/2026 di data 14.4.2026 a firma Tarter, avente ad oggetto: «Fuochi d'artificio presso il Rifugio Maranza sul monte Marzola. Incompatibilità con la destinazione del bene e pericolo per l'incolumità pubblica e l'ecosistema boschivo». Risposta alla Consiglieria.**

L'Amministrazione comunale e l'Azienda Forestale Trento – Sopramonte non erano a conoscenza degli eventi descritti nell'interrogazione. Le segnalazioni sono pervenute successivamente all'evento: nessuna autorizzazione è stata rilasciata in quanto ci troviamo in una zona di pregio, naturale e storica.

Benché il Regolamento comunale di polizia urbana, all'articolo 50 "USO DI PETARDI E MATERIALI PIROTECNICI" ammetta l'uso di questo materiale nelle fasce orarie dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00, non fa riferimento però alle zone e distanze da mantenere da manufatti, strutture pubbliche e aree boscate. In merito alle distanze da mantenere dalle zone bosco la legge provinciale 11 del 23 maggio 20072 all'articolo 11 "DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI" considera il materiale pirotecnico come una fiamma libera e si devono quindi rispettare le distanze dalle aree bosco, che equivalgono a metri 50.

La zona del Rifugio Maranza è considerata come zona a bosco e quindi non è consentito l'utilizzo del materiale pirotecnico. Il gestore del Rifugio è quindi stato informato prima verbalmente e poi per iscritto della normativa richiamata. I fuochi d'artificio esplosi in località Maranza sul Monte Marzola, non sono riconducibili alle attività svolte dal gestore; la proprietà della particella è pubblica e con libero accesso a

#### **Segreteria generale**

*Ufficio Consiglio comunale*

via Belenzani, 19 | 38122 Trento  
tel. 0461 884021 | fax 0461 884256

[ufficio.consigliocomunale@comune.trento.it](mailto:ufficio.consigliocomunale@comune.trento.it) | [consiglio.comunale@pec.comune.trento.it](mailto:consiglio.comunale@pec.comune.trento.it)

*Orario di apertura al pubblico:*

lun. mar. mer. gio. ven. 8.<sup>30</sup>-12.<sup>00</sup> o su appuntamento

---

Comune di Trento

Sede legale: via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221 | tel. 0461 884111 | fax 0461 889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)



tutti. È stato comunque dato l'incarico al gestore, responsabile della zona in gestione, di informare eventuali clienti e frequentatori del rifugio e delle pertinenze dello stesso del divieto all'accensione di fuochi di ogni tipo e in particolare di fuochi d'artificio secondo quanto indicato nei regolamenti sopra richiamati.

Resta inteso che i riferimenti per le eventuali sanzioni sono prescritti dalla Provincia Autonoma di Trento. L'eventuale accertamento per contestare il verbale deve essere svolto dal personale di vigilanza forestale presente in zona nel momento dell'uso scorretto del materiale. L'impegno relativamente al controllo del territorio è prioritario per l'Azienda forestale che è coadiuvata nel servizio anche dalla Stazione forestale di Trento, compatibilmente con l'estensione del territorio stesso di oltre 10.000 ettari e con la presenza di soli sei custodi forestali.

Cordiali saluti.

Il Sindaco  
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).